



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N.40**

#### **OGGETTO:**

**PNRR. MISURA "M1.C3.2.1 - ATTIVITA' DEI BORGHİ - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- LINEA DI INTERVENTO B. CUP: G59I22000080008" Affidamento servizio relativo agli interventi n.2 e 3: "Accademia" e "Residenze artistiche", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3); CIG:978695311D; Affidamento del servizio relativo all'intervento n. 4: "Festival multimediale per lo spettacolo dal vivo", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3);CIG:9789803102. VARIANTE IN CORSO D' OPERA IN RIDUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di giugno alle ore dodici e minuti quindici nella sede Comunale, è presente la dott.ssa Carla MILAZZO, nella sua qualità di Commissario Prefettizio, nominata con decreto prot. 33969 del 15.05.2023.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Vista la candidatura del Comune di Ameno al Bando indetto con l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU- Linea di intervento B";

Atteso che il Comune di Ameno è risultato assegnatario dei fondi PNRR – Ministero della

Cultura per "la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici: rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", con un progetto che prevede interventi di collaborazione tra Comune e partner privati, finalizzati alla realizzazione di più interventi con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07.06.2022 del Ministero della Cultura;

Dato atto che mediante piattaforma MePa si è proceduto ai seguenti affidamenti :

- Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 n.51 del 10.05.2023 si è proceduto per l'affidamento dei servizi relativi agli interventi n.2 e 3: "Accademia" e "Residenze artistiche", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3) per il periodo 2023/2026 in favore di Fondazione CROSS Ente del Terzo Settore con sede legale in Nebbiuno (NO) Via Canton Sopra n.2 P.IVA: 02272750031 C.F.: 90013120036;
- Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 n.57 del 10.05.2023 si è proceduto per l'affidamento dei servizi all'intervento n. 4: "Festival multimediale per lo spettacolo dal vivo", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3) per il periodo 2023/2025 in favore di Fondazione CROSS Ente del Terzo Settore con sede legale in Nebbiuno (NO) Via Canton Sopra n.2 P.IVA: 02272750031 C.F.: 90013120036;

Vista la Delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n.37 del 30.05.2024;

Considerato che, in relazione alle procedure di affidamento *de quibus*, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico, è stata svolta un'analisi finalizzata a verificare

l'assetto del mercato di riferimento, a mezzo di indagini comparative (coinvolgendo l'intero tessuto associazionistico locale, come da richieste agli atti) nonché attraverso un esame delle procedure sviluppate da altre stazioni appaltanti con caratteristiche simili afferenti al contesto territoriale di riferimento per l'acquisizione dei servizi in oggetto;

Atteso che, nello specifico, sono state raccolte testimonianze di *customer satisfaction* in merito alla organizzazione dei servizi affidati da parte dell'operatore economico individuato che ha gestito il medesimo servizio presso il comune di Verbania;

Dato atto altresì:

- che il mercato di riferimento per i servizi in oggetto è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche concorrenziali, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale, rilevate in procedure di gara per servizi analoghi indette da altre stazioni appaltanti (mediante verifica degli atti di gara e dei provvedimenti di aggiudicazione nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" dei rispettivi siti Internet);
- che dalle preliminari indagini di mercato elementi è risultato che l'operatore economico abbia offerto per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- che l'operatore economico è risultato affidabile e idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, sulla base di affidamenti di appalti analoghi da parte di altre stazioni appaltanti;

Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, dell'esecuzione a regola d'arte e della qualità della prestazione - nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti- di affidamenti sul territorio provinciale;

Dato atto che oggetto del servizio di cui all'affidamento ex Det. N.57 è l'attività riconducibile all'Intervento N. 4 Festival multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo, così come descritto nella proposta progettuale Ameno il Quadri borgo e che l'operatore economico de quo ha implementato da anni una proposta culturale affine denominata appunto Crossfestival con ottimi riscontri sui territori limitrofi;

Dato atto altresì che, con riferimento all'affidamento di cui alla Det. N 51 .si rileva che oggetto dello stesso è un servizio relativo a due interventi:

N. 2 Accademia Amena

N. 3 Residenze artistiche

così come descritti nella proposta progettuale Ameno il Quadriborgo.

Dato atto che nella proposta progettuale i suddetti interventi sono fortemente connessi in quanto funzionali ad aumentare la presenza sul territorio comunale dell'offerta culturale per le arti performative, anche per il tramite di una residenzialità continua e diffusa dei relativi artisti.

Considerata la pregressa esperienza sul territorio di una importante progettualità avviata e radicata dall'operatore economico, denominata "CROSS Residence" - progetto di residenze artistiche che insiste sui linguaggi performativi contemporanei -.

Dato atto che, a partire dal 2018, CROSS Residence é riconosciuto come centro di residenza "Artisti nei Territori" dalla Regione Piemonte e dal Ministero della Cultura, confermando la sua valenza sul territoriale provinciale per la creazione contemporanea.

Evidenziato come, con la finalità di assicurare omogeneità rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale approvata e in continuità con un prodotto culturale esistente nel territorio di riferimento, l'intervento N. 3, per la parte relativa alle arti performative, veniva affidato alla Fondazione Cross Ente del terzo settore.

Considerata, dunque, la valutazione di opportunità operata in fase di scelta delle procedure in merito ad affidamenti contestuali onde assicurare omogeneità, continuità e unicità del progetto;

Atteso quanto confermato da costante giurisprudenza (*ex multis* C. Stato 27/04/2020 n. 2655; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125) in merito alla non preclusività del principio di rotazione in caso di particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, oltre che del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Atteso lo scopo istituzionale da perseguire e il necessario ossequio ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si regge ai sensi dell'art. 97 Costituzione, artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;

Richiamata la determina n.1 del 16.11.2022 di individuazione del RUP Arch. Fausto Guidetti per la procedura relativa al PNRR MISURA "M1.C3.2.1 - ATTIVITA' DEI BORGHII - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHII STORICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- LINEA DI INTERVENTO B. CUP: G59I22000080008;

Vista la relazione tecnica di perizia di variante proposta dal Rup con allegato giudizio di ammissibilità - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016- all'approvazione della sopraindicata perizia di variante;

Visti:

- l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;
- l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
  - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto

*contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;*

Considerata dunque l'applicabilità del D. Lgs n. 50 del 2016 alla fattispecie in oggetto;

Visto l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti( ...)*";

VISTO l'art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le varianti in corso d'opera:

*“ [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1)la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...]”;*

Appurata, pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca dell'affidamento che hanno reso necessario la redazione della variante in corso d'opera proposta ed autorizzata dal RUP sopraindicato;

Visto che tra le prestazioni comprese negli appalti sono contemplate attività aventi dimora nelle strutture del patrimonio immobiliare che necessitano di interventi sull'impiantistica per la fruibilità dei medesimi - come da relazione tecnica allegata - e che la non realizzabilità di alcune delle azioni previste dai contratti *de quibus* hanno comportato una revisione e rivalutazione degli stessi in corso d'opera ;

Visto l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. ai sensi del quale *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”*;

Visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*;

Atteso che i servizi oggetto di perizia di variante comportano un decremento dell'importo netto di contratto superiore al quinto dell'importo contrattuale e che l'appaltatore, giusta atto di sottomissione, ha accettato di eseguire i residui servizi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale con gli intervenuti stralci;

Dato atto che, rispetto ai Progetti iniziali di Servizio, si sono verificati eventi imprevisti che rendono necessaria l'approvazione di una perizia di variante ai servizi appaltati ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 come proposto e confermato ammissibile dal RUP nell'allegata relazione tecnica;

Visto che le condizioni di riduzione dei servizi sono da ritenersi sussistenti per la residua durata dei contratti di appalto sopra indicati;

Rilevato pertanto come:

- rispetto all'affidamento di cui alla determina n.51 in favore di Fondazione CROSS risulti necessaria una riduzione oltre al limite del 20% per il servizio di intervento n.2 “Accademia” e dell'intervento n.3 “Residenze artistiche” si traduce in una diminuzione rispetto all'importo originario di contratto di €45.571,66;
- rispetto all'affidamento di cui alla determina n.57 in favore dell' Fondazione CROSS risulti necessaria una riduzione nel limite del 20% per i servizi di : n. 4: “Festival

Multimediale per lo spettacolo dal vivo”, che si traduce in una diminuzione rispetto all’importo originario di contratto di €.36.717,68

Dato atto che la perizia prevede pertanto come, rispetto ai contratti *de quibus*, l’impossibilità parziale nell’espletamento dei servizi di cui agli affidamenti in oggetto si traduca, sulla base del computo delle prestazioni posto a base di gara, in una riduzione percentuale in diminuzione con corrispondente riduzione dell’importo originario dei contratti;

Vista la relazione tecnica del RUP da cui emerge la fondatezza delle cause che determinano la necessità della variante in corso d’ opera in diminuzione in relazione agli affidamenti in oggetto;

Atteso che la variante in questione sia da considerarsi, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. 50/2016, risultante da sopravvenienze impreviste, e, nello specifico, riconducibili alla necessità di procedere a interventi inderogabili relativi all’impiantistica degli immobili deputati ad ospitare la realizzazione dei servizi previsti dall’ affidamento in oggetto la cui messa in sicurezza è prodromica alla corretta e piena esecuzione degli appalti medesimi;

Ribadito pertanto come si siano determinate “cause di forza maggiore” che legittimano la stazione appaltante ad operare ai sensi dell’articolo 106 del. Lgs. 50/2016, riducendo i servizi previsti e di conseguenza l’importo dei contratti oltre il quinto, come deducibile dalla perizia di variante proposta e autorizzata dal RUP;

Dato atto che la modifica in oggetto non configura una modifica sostanziale sia perché in diminuzione parziale per oggettiva impossibilità di realizzare alcuni dei servizi previsti dai contratti, sia in quanto la modifica di un appalto pubblico in corso di validità è da ritenersi sostanziale qualora – e non è questo il caso – *“introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata”* (CGCE, sentenza 19 giugno 2008, resa nella causa C-454/06; più recentemente Corte di Giustizia Europea, 18.09.2019 (C-526/17).

Ricordato come alla Pubblica Amministrazione sia riconosciuto uno *ius variandi* in tema di variazione dell’appalto come ribadito da costante giurisprudenza ( *ex multis* Cass. civ.,

13/07/1983, n. 4760 che testualmente recita : ” *In tema di appalto (...), il diritto della amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario*”).).

Dato atto che nel caso in oggetto la variazione è in diminuzione e non comporta supplementi o aggiunte;

Visto come, riguardo alla discrezionalità esercitabile dalla Pubblica Amministrazione in relazione alla richiesta di apportare variazioni all’esecuzione dell’opera, la giurisprudenza ha riconosciuto sostanzialmente dei limiti la cui ampiezza si giustifica nella predominanza dell’interesse pubblico di cui è portatrice l’Amministrazione stessa;

Atteso che i suddetti limiti sono di tipo temporale, quantitativo e qualitativo, e che pertanto, in linea di massima:”*l’amministrazione può disporre, fino all’ultimazione dei lavori, variazioni quantitative e/o qualitative delle opere commesse non soltanto per circostanze sopravvenute ovvero non previste e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ma anche per ragioni di mera opportunità, rimesse al suo insindacabile apprezzamento* “(Cass. 21.07.1978, n. 3623);

Ricordato come l’articolo 106 del Codice di cui al D.Lgs.50/2016 disciplini le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia al fine di evitare modifiche successive che possano determinare stravolgimenti tecnici ed economici degli affidamenti iniziali;

Visto il disposto dell’articolo 22 del D.M. 49/2018 il quale al comma 4 prevede: *4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.*

Atteso come, da una lettura sistematica dell'articolo 106, sia possibile considerare le fattispecie identificate come modifiche contrattuali, le condizioni per la loro applicazione e gli specifici limiti imposti alle modifiche, senza però che venga espressamente stabilito un divieto di variazione in diminuzione oltre il quinto;

Ribadito lo scopo istituzionale da perseguire e il necessario ossequio ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si regge ai sensi dell'art. 97 Costituzione, artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;

Rilevata pertanto la necessità di una revisione dei contratti sopraindividuati in diminuzione, continuando a sussistere l'interesse della stazione appaltante a ricevere i servizi appaltati, sebbene in quantità inferiore;

Rilevato come la riduzione in oggetto non determini una modifica sostanziale alla natura generale dei contratti;

Rilevato altresì come, se risulta ammessa una variante in aumento sino ad massimo del 50% per i settori ordinari *ex art. 106*, la medesima *ratio* appare applicabile *a fortiori* a varianti che si dovessero rendere necessarie in diminuzione;

Preso atto che l'art. 106 individua varianti caratterizzate sia da un elemento qualitativo (la natura generale del contratto non deve essere alterata) sia da un elemento oggettivo (ossia le circostanze imprevedute ed imprevedibili);

Visto dunque come, alla luce delle previsioni normative, siano da ritenersi ammissibili varianti che, in analogia con quanto previsto per le varianti in aumento, possono essere previste anche in diminuzione, sino ad una riduzione massima del 50% dell'importo di contratto;

Visto che, proprio la dicitura relativa alla necessità di non alterare “la natura generale del contratto”, implichi – come nel caso di specie -, che non si versi in una situazione di modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 106, perché la “*natura generale*” è cosa diversa dall'oggetto del contratto;

Visto che l'operatore economico ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto, sottoscrivendo per preventiva accettazione apposito atto di sottomissione;

Ricordato che tale espressione di volontà rappresenta l'esplicitazione del più generale principio di conservazione degli atti, e che i principi di efficacia, efficienza ed economicità cui deve uniformarsi la Pubblica Amministrazione sono rispettati, in quanto le condizioni

risultanti dalle aggiudicazioni risultano essere migliorate, i servizi saranno svolti in proporzione all'effettivo interesse della stazione appaltante, evitando procedimenti di risoluzione dei contratti che implicherebbero, oltre all'attivazione di nuove procedure di gara, potenziali interruzioni dei servizi stessi;

Visto pertanto come, anche alla luce dell'ampia giurisprudenza formatasi in relazione alle varianti eccedenti il quinto, sussistano le condizioni di legittimità ed opportunità per l'adozione del presente atto;

Richiamato l' art. 106 comma 1 lett.c): *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”;*

Atteso altresì come la causa della variante consiste in esigenze obiettive, e quindi facilmente accertabili, il cui insorgere è dovuto a circostanze sopraggiunte ed imprevedibili al tempo degli affidamenti *de quibus*;

Visto come le motivazioni a supporto della variante proposta e autorizzata dal RUP sono state valutate e accertate come ammissibili dal RUP stesso, come da relazione tecnica allegata;

Rilevato come sussista un pubblico interesse alla diminuzione dei servizi in appalto, per le motivazioni sopra indicate;

Visti i seguenti elaborati di perizia di variante:

- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall' operatore economico

( prot. N.3310 del 08.06.2024);

Ribadito pertanto che, in fase di esecuzione dei servizi, è stata accertata dal RUP la necessità di apportare modifiche ai progetti di servizio precedentemente approvati, secondo le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, modifiche che hanno dato luogo alla

redazione della variante;

Preso altresì atto che l' operatore economico ha accettato la riduzione dei servizi apportata dalla presente variante, come da atto di sottomissione appositamente sottoscritto;

Rilevato come, in conseguenza di detta perizia di variante

- l'importo complessivo dei servizi affidati con determina N.51 si riduca da complessivi €122.938,52 a €77.366,86 diminuzione pari ad €45.571,66 corrispondente al 37,07 % dell'importo contrattuale, il tutto oltre IVA in misura di legge;
- l'importo complessivo dei servizi affidati con determina N.57 si riduca da complessivi €98.350,82 a €61.633,14 con una diminuzione pari ad €36.717,68 corrispondente al 37,33 % dell'importo contrattuale, il tutto oltre IVA in misura di legge;

Visto il bilancio di previsione triennale 2024-2026 approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 22.12.2023;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P.S. triennale 2024-2026 approvata con delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 22.12.2023;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2024 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 – APPROVAZIONE con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Vista la delibera del Commissario prefettizio con i poteri della G.C. n. 5 del 19.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. triennio 2024-2026;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.36/2023;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

per le ragioni esplicitate in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

1) DI DARE ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 106, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla perizia di variante, redatta dal RUP, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa alle esecuzioni degli affidamenti di cui alle:

- Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 n.51 del 10.05.2023 si è proceduto per l'affidamento dei servizi relativi agli interventi n.2 e 3: "Accademia" e "Residenze artistiche", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3) per il periodo 2023/2026 in favore di Fondazione CROSS Ente del Terzo Settore con sede legale in Nebbiuno (NO) Via Canton Sopra n.2 P.IVA: 02272750031 C.F.: 90013120036;
- Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 n.57 del 10.05.2023 si è proceduto per l'affidamento dei servizi all'intervento n. 4: "Festival multimediale per lo spettacolo dal vivo", nell'ambito del progetto PNRR, (M1C3) per il periodo 2023/2025 in favore di Fondazione CROSS Ente del Terzo Settore con sede legale in Nebbiuno (NO) Via Canton Sopra n.2 P.IVA: 02272750031 C.F.: 90013120036;

e relativi contratti:

Contratto d'appalto n.3545174 del 12.05.2023;

Contratto d'appalto n.3547156 del 12.05.2023

2) Di prendere atto dell'acquisizione dell'atto di sottomissione dell'operatore economico di cui al prot.n.3310 in data 08.06.2024.

3) Di dare mandato al Responsabile del servizio di procedere all'approvazione della proposta di variante e relativi allegati predisposti dal RUP ed acquisiti al protocollo dell'Ente, che contempla le seguenti riduzioni:

- l'importo complessivo dei servizi affidati con determina N.51 si riduce da complessivi € 122.938,52 a € 77.366,86 diminuzione pari ad € 45.571,66 corrispondente al 37,07 % dell'importo contrattuale, il tutto oltre IVA in misura di legge;

- l'importo complessivo dei servizi affidati con determina N.57 si riduce da complessivi €98.350,82 a €. 61.633,14 con una diminuzione pari ad €. 36.717,68 corrispondente al 37,33 % dell'importo contrattuale, il tutto oltre IVA in misura di legge;
- Di demandare al RUP la susseguente richiesta di riduzione degli importi dei CIG relativi ai contratti *de quibus*;

5) Di demandare al RUP la pubblicazione di cui all' art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi e consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario Prefettizio**

*Firmato digitalmente*  
dott.ssa Carla MILAZZO

---

**Il Segretario Comunale**

*Firmato digitalmente*  
dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

---